



LE NOVITÀ 2020 IN MATERIA TRIBUTARIA:
TRA INASPRIMENTI DELLE SANZIONI PENALI E
MAGGIORI ADEMPIMENTI A CARICO DI
PROFESSIONISTI E IMPRESE

Compensazioni di crediti relativi e imposte sui redditi e IRAP
Nuovi obblighi, condizioni e sanzioni
Divieto per l'accollante di compensare i propri crediti con i
debiti accollati

Alberto Santi
Roma, 14 febbraio 2020



IL «DECRETO FISCALE» 26 ottobre 2019, n. 124

Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali

Interventi in materia di compensazioni dei crediti fiscali:

Art. 1 Codificazione del divieto di compensazione in caso di accollo dei debiti altrui

Art. 2 Blocco delle compensazioni per i contribuenti cessati d'ufficio dall'elenco dei soggetti passivi IVA ovvero dalla banca dati VIES

Art. 3 Nuovi limiti e sanzioni per prevenire le compensazioni indebite



L'accollo tributario

Art. 8 della Legge n. 212/2000

Assumere volontariamente l'impegno di pagare le imposte dovute dall'iniziale debitore non significa «assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale», tanto che l'Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti «i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale»
(Cass. S.U. n. 28162/2008 e Risoluzione AdE n. 140/2017)



Art. 1 del Decreto Fiscale n. 124/2019

- ✓ L'accollante procede al pagamento del debito d'imposta altrui secondo le modalità previste dalla normativa vigente
- ✓ Per i versamenti delle imposte e degli interessi, l'accollante è coobbligato in solido con l'accollato
- ✓ Escluso l'utilizzo in compensazione di crediti propri (Risoluzione AdE n. 140/2017 – Cass., Sez. VI Civ., n. 18788/2016 e Cass., Sez. III Pen., n. 1999/2018)
- ✓ Conseguenze della violazione del divieto:
 - *Il versamento si ha come non eseguito*
 - *Tempistica atti di recupero*
 - *Sanzioni per l'accollante e l'accollato*



Art. 2 del Decreto Fiscale n. 124/2019

Blocco generalizzato delle compensazioni esterne o orizzontali in caso di:

- ✓ Cessazione d'ufficio della partita IVA «rischiosa»
 - Il blocco opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti
 - Rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata
- ✓ Esclusione d'ufficio dalla banca dati VIES
 - Il blocco riguarda soltanto i crediti IVA
 - Rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità

Art. 35, comma 15-bis, D.p.R. n. 633/1972 e Provv. prot. 110418/2017

In caso di violazione, il Mod. F24 viene scartato dai sistemi informativi dell'AdE



Art. 3 del Decreto Fiscale n. 124/2019

Nuove limitazioni alle compensazioni dei crediti fiscali:

- ✓ *Momento iniziale per la compensazione*
 - Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
 - Crediti superiori a 5mila euro (limite annuo)
 - Relativi a imposte sui redditi, addizionali, sostitutive e IRAP (no da Quadro RU)
 - Maturati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019
- ✓ *Utilizzo dei servizi telematici dell'AdE per le compensazioni*
 - «F24 web» o «F24 online» (contribuente) oppure intermediario abilitato
 - Anche i non titolari di partita IVA ed anche per crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e da agevolazioni (Quadro RU della dichiarazione)
- ✓ *Controlli sui Modelli F24*
 - Nuova sanzione specifica per le deleghe scartate (5% dell'importo fino a 5.000 euro – 250 euro per importi superiori)